

## Modalità d'esame per studenti con disabilità o DSA: Linee guida per i docenti

A cura del delegato alla Disabilità e DSA del Dipartimento di Studi Umanistici

Chiara Valeria Marinelli

Secondo l'inquadramento giuridico esistente (si veda box in basso), lo studente con disabilità e/o DSA può richiedere delle misure individualizzate che garantiscono il raggiungimento degli obiettivi formativi e degli apprendimenti previsti, ma tengono conto delle specificità del suo funzionamento. La presentazione della certificazione all'Ufficio Disabilità permette allo studente di usufruire di specifici provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica. Si riassume, qui di seguito, quanto previsto dalle Leggi n.104/1992, n.17/1999, n. 170/2010 e dalle Linee Guida CNUDD (2014).

Il trattamento individualizzato può prevedere l'impiego di specifici strumenti compensativi, quali registratore digitale, PC con correttore ortografico; testi in formato digitale; personal computer con correttore ortografico e sintesi vocale; la presenza di tutor con funzione di lettore o di supporto dell'eloquio; calcolatrice non scientifica; tabelle e formulari; mappe concettuali; materiali didattici in formati accessibili (presentazioni, dispense, eserciziari), forniti se necessario in anticipo sulle lezioni; ogni strumento tecnologico ritenuto utile per facilitare lo studio e gli esami del singolo studente. Se tali supporti sono usati durante una verifica, vanno preventivamente concordati e approvati dalla commissione d'esame.

Relativamente alla modalità d'esame, è possibile richiedere la conversione dell'esame da una modalità all'altra (es., da forma scritta a forma orale, o viceversa). Laddove l'esame scritto venga ritenuto indispensabile, è necessario verificare se il formato scelto (ad es. test a scelta multipla, o a risposta chiusa, ecc.), rappresenti un ostacolo e se possa essere sostituito da altre forme di valutazione scritta o altre prove equipollenti. Inoltre, nello svolgimento della prova scritta o orale, è possibile prevedere una riduzione quantitativa (non qualitativa) o, in alternativa, se trattasi di prova scritta, un tempo aggiuntivo, fino a un massimo del 30% nel caso di studenti con DSA (L. 170/2010) e 50% per studenti con disabilità (L.104/1999). Quello che può essere adeguato è comunque sempre e solo la forma della verifica: il grado di difficoltà della prova e la preparazione richiesta al candidato devono infatti essere uguali per tutti gli studenti. Non sono previste riduzioni di programma, ma solo semplificazioni: se il programma appare troppo ampio, è possibile prevedere più verifiche parziali suddividendo il programma in più parti, in un numero adattato alla capacità di studio dello studente. Queste prove parziali possono essere fissate anche fuori periodo di esame, in funzione delle esigenze di verifica dello studente. Infine, nella valutazione è necessario considerare i contenuti piuttosto che la forma e l'ortografia: il docente dovrebbe tenere conto delle specifiche difficoltà e cercare di capire se eventuali errori e carenze sono solo "formali" o attengono anche al senso e ai contenuti della disciplina. Errori formali o ortografici non dovrebbero essere considerati nella valutazione della prova, sia essa scritta o orale. Si consiglia di far svolgere l'esame in una zona tranquilla senza rumore di fondo e di utilizzare fogli a righe o a quadretti invece che bianchi.

L'adeguamento delle prove deve essere preventivamente concordato con il docente, così come previsto dalle Linee Guida allegate al Decreto Ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011. Vista la grande variabilità delle manifestazioni dei DSA e disabilità, e considerate le diverse caratteristiche degli studenti, le forme alternative di esame e/o l'uso di eventuali strumenti compensativi e misure dispensative dovrebbero sempre essere valutate in modo personalizzato in base al tipo di diagnosi e in relazione alle specificità delle singole discipline e alle finalità dei corsi di studio. In caso di necessità sia il docente che lo studente possono chiedere il supporto del Delegato alla Disabilità e DSA.

Chiara Valeria Marinelli

### **Riferimenti normativi per gli studenti con DSA**

La **Legge n. 170 del 2010** impone agli Atenei di individuare forme didattiche e modalità di valutazione che permettano agli studenti con DSA il raggiungimento di una formazione adeguata. Pertanto, gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire nel corso degli studi universitari di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica.

Il **Decreto Ministeriale n. 5669 del 2011** individua le misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento e le forme di verifica e di valutazione necessarie per garantire il diritto allo studio degli studenti universitari con diagnosi di DSA.

Le **Linee Guida allegate al Decreto Ministeriale n. 5669 del 2011** precisano le forme attraverso le quali deve essere garantito il diritto allo studio

### **Riferimenti normativi per gli studenti con DSA**

La **Legge n.104/1992** e la **Legge n.17/1999** garantiscono il diritto allo studio agli studenti con Disabilità fisica, sensoriale e psichica e fornisce indicazioni per il l'insegnamento individualizzato, le modalità di valutazione e le misure compensative e dispensative fruibili nel percorso di studi.